

N	NORMA O FAQ	ARTICOLO O FAQ	DOMANDA	TESTO	
				ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
1	DPCM 02 marzo 2021	CAPO V° – Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona Rossa <i>ART. 41</i> <i>Attività motoria e attività sportiva</i>			<p>1 - Tutte le attività previste dall'articolo 17, commi 2° e 3°, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.</p> <p>2 - E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.</p>
2	FAQ del Pres. Con. Min. aggiornate al 02/03/2021		E' possibile recarsi in un altro comune al solo scopo di fare l'attività sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l'attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte) per concluderla comunque all'interno del proprio comune?	<p>E' possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva in tale località qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune.</p> <p>Inoltre è possibile, nello svolgimento di un'attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.</p> <p>Si ricorda inoltre che, ai sensi del Dpcm, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini. Si ricorda che, durante lo svolgimento dell'attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.</p>	<p>Inoltre è possibile, nello svolgimento di un'attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.</p>
3	FAQ del Governo aggiornate al 02/03/2021	FAQ n. 1	Qual'è la differenza tra attività dilettantistica e attività ludico-amatoriale?	<p>L'attività sportiva dilettantistica è svolta all'interno di una cornice organizzata e riconosciuta da enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD.</p> <p>L'attività ludico-amatoriale è invece svolta in autonomia, in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi) o, comunque, qualificata come amatoriale.</p>	<p>L'attività sportiva dilettantistica è svolta all'interno di una cornice organizzata e riconosciuta da enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD.</p>
4	FAQ del Governo aggiornate al 02/03/2021	FAQ n. 16	È consentito l'uso della bicicletta?	<p>È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, nel rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro. Dalle 5:00 alle 22:00 è anche possibile utilizzarla per svolgere attività motoria o sportiva all'aperto nel rispetto del distanziamento di 2 metri.</p>	<p>Qualora l'area sia indicata come di massima gravità (cd. zona rossa), sempre nella medesima fascia oraria (5:00 alle 22:00) l'uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità.</p> <p>È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all'aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri, non necessariamente in prossimità della propria abitazione. In ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle "zone rosse" è necessario far ricorso all'uso del modulo di autocertificazione.</p>
5	FAQ del Governo aggiornate al 02/03/2021	FAQ n. 28	Un atleta tesserato per una società sportiva, che svolge la propria attività di allenamento (presso centri sportivi, campi gioco, palestre, ecc.) in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi (con mezzi privati o pubblici) per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti, anche se non rientra tra coloro che si allenano per competizioni di interesse nazionale?	<p>Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità (zona arancione), si conferma infatti che, salvo indicazioni più restrittive disposte a livello locale, nelle zone cd. gialle come in quelle cd. arancioni, sono consentiti gli allenamenti o le attività sportive all'aperto e nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento. Per quanto concerne gli spostamenti al di fuori del proprio comune per consentire la specifica attività, è possibile spostarsi tra comuni "per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune". Tra questi è possibile includere i centri e circoli sportivi.</p> <p>Si ricorda, ove previsto, il ricorso all'uso del modulo di autocertificazione.</p>	<p>Riguardo le regioni a massima gravità (zona rossa), non è consentito lo spostamento (con mezzi di trasporto privati o pubblici) tra comuni (per consentire la specifica attività di allenamento), ad eccezione degli allenamenti di atleti di livello agonistico, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale consentiti dalla norma e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei protocolli delle loro Federazioni sportive.</p>